

Regolamento di Igiene Veterinaria (norme relative agli animali domestici) approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 /2002

Art. 210

Attuale	Proposta di modifica
<p>I residenti nei centri urbani (o abitati) non possono detenere più di un cane o gatto adulto per famiglia.</p> <p>La presenza di detti animali in numero superiore potrà determinare apposita ordinanza di allontanamento da parte del Sindaco.</p> <p>Nei centri abitati i possessori di cani sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché il suolo pubblico e specialmente le zone frequentate da bambini (parchi, giardini pubblici) risultino pulite.</p>	<p>La presenza, in alloggi, di cani e gatti in numero superiore rispetto agli standards di benessere stabiliti con apposita ordinanza sindacale, potrà determinare provvedimento di allontanamento da parte del Sindaco.</p> <p>Nei centri abitati i possessori di cani sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché il suolo pubblico e specialmente le zone frequentate da bambini (parchi, giardini pubblici) risultino pulite</p>

Regolamento di Igiene (norme relative agli animali domestici)

Art. 110, comma 2

Attuale	Proposta di modifica
<p>Non possono essere tenute in esercizio nei centri, abitati o nelle sue immediate vicinanze stalle, scuderie e letamai. E' fatto divieto di profondità di km. 1 a partire dal limite esterno delle aree destinate dal vigente P.R.G. ad uso residenziale.</p> <p>E' consentito tenere nelle abitazioni e nei cortili e giardini, cani, gatti ed altri animali domestici, purché non rechino disturbo al vicinato. E' vietato tenere nelle abitazioni, giardini e simili animali selvatici pericolosi.</p> <p>Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ordinare in qualsiasi momento ai proprietari di detti animali il loro allontanamento.</p>	<p>Non possono essere tenute in esercizio nei centri, abitati o nelle sue immediate vicinanze stalle, scuderie e letamai. E' fatto divieto di profondità di km. 1 a partire dal limite esterno delle aree destinate dal vigente P.R.G. ad uso residenziale.</p> <p>Nei condomini è consentito tenere negli alloggi, nei cortili e nei giardini, cani, gatti ed altri animali domestici solo se consentito dai regolamenti condominiali e comunque in condizioni di benessere stabilite con ordinanza sindacale.</p> <p>In tutte le altre tipologie di abitazione è consentito tenere negli alloggi, nei cortili e nei giardini, cani, gatti ed altri animali domestici solo se mantenuti in condizioni di benessere stabilite con apposita ordinanza sindacale.</p> <p>Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ordinare in qualsiasi momento ai proprietari di detti animali il loro allontanamento.</p>